

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 807/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2013

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2273/2002 della Commissione ⁽²⁾ non riflettono più la situazione attuale del rilevamento dei prezzi sui mercati dell'Unione interessati. È necessario allineare le norme in materia di rilevamento dei prezzi con le esigenze del settore delle carni bovine. Il regolamento (CE) n. 2273/2002 deve essere pertanto abrogato e sostituito.
- (2) Al fine di avere un quadro completo della situazione del mercato in ogni momento, è necessario conoscere i prezzi di talune categorie di bovini diverse da quelle previste dalla comunicazione dei prezzi in forza del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Per migliorare l'accuratezza dei dati, è opportuno disporre il rilevamento dei prezzi relativi ai vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, ai bovini magri di età superiore a sei mesi e inferiore a due anni e ai vitelli macellati a un'età inferiore a otto mesi. Occorre pertanto stabilire disposizioni dettagliate sulle informazioni da fornire per il rilevamento dei prezzi di ciascuna delle suddette categorie.
- (4) Vanno individuati gli Stati membri con una quota importante nella produzione e nel commercio delle suddette categorie di bovini e va stabilito quali informazioni tali Stati debbano fornire ai fini del rilevamento dei prezzi per ciascuna delle categorie.
- (5) Può considerarsi come prezzo rilevato sui mercati rappresentativi dell'Unione la media dei prezzi dei bovini in

oggetto sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro. Tale media deve essere ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio bovino pertinente di ciascuno Stato membro per ciascuna categoria commercializzata durante un periodo di riferimento.

- (6) Ai fini della comparabilità dei prezzi delle categorie di bovini interessati nell'Unione, è necessario disporre che il rilevamento dei prezzi faccia riferimento a una fase di commercializzazione ben precisa sulla base dei corsi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
- (7) Deve inoltre essere determinata la presentazione di riferimento nell'Unione delle carcasse di vitelli macellati. In tale contesto, è opportuno disporre che gli Stati membri stabiliscano i coefficienti correttivi per convertire le presentazioni in uso nella presentazione di riferimento dell'Unione.
- (8) Devono essere selezionati il mercato o i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro. Per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, va presa in considerazione la media aritmetica dei prezzi rilevati su tali mercati.
- (9) Al fine di garantire che i prezzi rilevati siano rappresentativi della produzione nazionale, è necessario consentire agli Stati membri di designare per il rilevamento dei prezzi le persone fisiche o giuridiche che commerciano o inviano al macello un numero considerevole di bovini delle categorie pertinenti.
- (10) In assenza di rilevamento dei prezzi sui mercati pubblici o da parte degli operatori dei macelli, o da persone fisiche o giuridiche designate, deve essere disposto che i prezzi siano rilevati dalle camere dell'agricoltura, dai centri di quotazione, dalle organizzazioni agricole cooperative o dai sindacati degli agricoltori e da altre fonti attendibili nello Stato membro interessato.
- (11) Se uno Stato membro ha istituito comitati regionali incaricati della determinazione dei prezzi di talune categorie di bovini, è opportuno disporre che i prezzi determinati da tali comitati possano essere presi in considerazione in sede di calcolo del prezzo nazionale, a condizione che la loro composizione garantisca un approccio equilibrato e obiettivo.
- (12) Ai fini della sorveglianza della comunicazione dei prezzi delle categorie pertinenti di bovini adulti, gli Stati membri devono trasmettere periodicamente determinate informazioni alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2273/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità (GU L 347 del 20.12.2002, pag. 15).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

